

ORIGINALE

**TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO
SEZIONE LAVORO**

RICORSO EX ART. 414 C.C.

La Sig.ra Petrucci Eliana, C.F. PTRLINE81D55G999L, nata il 15.04.1981, residente in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), Via dei Saniti n. 59, ed ivi elettivamente domiciliata in Via C. Colombo n. 2, presso e nello studio dell'Avv. Ada Filisci, C.F. PLCDAA76P65Z133J, posta certificata ada.filisci@pec-avvocatiteramo.it fax 0861/842829, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto

RICORRENTE

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t. C.F.: 80185250588, con sede a Roma, nel viale Trastevere N. 76/A, l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore, con sede a L'Aquila, Via Ulisse Nuzia, l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore, C.f. 97248840585, con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta, 41, l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo - Ambito territoriale di Teramo, C.f. 80004250678, Largo S. Matteo 1, Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Ambito territoriale di Rieti, in persona del Dirigente e legale rappresentante, C. f. 80004790574, Viale C. Verani n. 7, tutti domiciliati per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di L'Aquila, con sede in L'Aquila, presso il Complesso monumentale di S. Domenico via Buccio di Ramallo

RESISTENTI

E NEI CONFRONTI DI:

Tutti i controinteressati docenti della scuola secondaria, I grado, fase "C", coinvolti nella mobilità 2016/2017 ed assunti negli ambiti territoriali indicati dalla ricorrente e che l'hanno preceduta (come elencati nel ricorso) ed eventuali controinteressati non conosciuti

LEGALE

Fillici

360, 2

01.8442928

VERATA (TE)

7105_21331

0366373

RESISTENTI

FATTO

La Prof.ssa Petrucci Eliana è docente della scuola secondaria di I° grado

occupando il posto di insegnante di sostegno.

La stessa veniva assunta in ruolo da fase B, dalla graduatoria ad esaurimento (GAE), in data 01.09.2015 e le veniva assegnata la provincia di Viterbo.

L'istante, alla quale veniva assegnata la sede provvisoria di Ascoli Piceno per l'anno scolastico 2015/2016, insegnava presso l'Istituto comprensivo Borgo Solcata Cantalamessa e partecipava, per l'anno scolastico 2016/2017, alle operazioni di mobilità obbligatorie su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'incarico triennale, alla fase C.

Infatti, con l'ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca, veniva disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017.

La docente presentava la domanda di mobilità nei termini di legge, indicando un ordine di preferenza tra le varie sedi definite "ambiti" e rappresentando che il suo punteggio fosse pari a 40 (+ 6 di ricongiungimento familiare). Tuttavia, nonostante fossero stati scelti dieci ambiti, l'amministrazione scolastica non ne teneva conto. Infatti, al momento della

pubblicazione della graduatoria in data 03.08.2016, la Prof.ssa Petrucci scopriva che le veniva assegnato l'ambito 0026, provincia Rieti, Regione Lazio, sede non indicata tra quelle scelte dalla stessa.

Il suddetto ambito veniva assegnato d'ufficio alla ricorrente, nonostante la

GAL stessa avesse inserito nella domanda di mobilità una lista di ambiti preferiti, ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰ ¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ ²⁸ ²⁹ ³⁰ ³¹ ³² ³³ ³⁴ ³⁵ ³⁶ ³⁷ ³⁸ ³⁹ ⁴⁰ ⁴¹ ⁴² ⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁴⁸ ⁴⁹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵³ ⁵⁴ ⁵⁵ ⁵⁶ ⁵⁷ ⁵⁸ ⁵⁹ ⁶⁰ ⁶¹ ⁶² ⁶³ ⁶⁴ ⁶⁵ ⁶⁶ ⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁹ ⁷⁰ ⁷¹ ⁷² ⁷³ ⁷⁴ ⁷⁵ ⁷⁶ ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶ ⁸⁷ ⁸⁸ ⁸⁹ ⁹⁰ ⁹¹ ⁹² ⁹³ ⁹⁴ ⁹⁵ ⁹⁶ ⁹⁷ ⁹⁸ ⁹⁹ ¹⁰⁰ ¹⁰¹ ¹⁰² ¹⁰³ ¹⁰⁴ ¹⁰⁵ ¹⁰⁶ ¹⁰⁷ ¹⁰⁸ ¹⁰⁹ ¹¹⁰ ¹¹¹ ¹¹² ¹¹³ ¹¹⁴ ¹¹⁵ ¹¹⁶ ¹¹⁷ ¹¹⁸ ¹¹⁹ ¹²⁰ ¹²¹ ¹²² ¹²³ ¹²⁴ ¹²⁵ ¹²⁶ ¹²⁷ ¹²⁸ ¹²⁹ ¹³⁰ ¹³¹ ¹³² ¹³³ ¹³⁴ ¹³⁵ ¹³⁶ ¹³⁷ ¹³⁸ ¹³⁹ ¹⁴⁰ ¹⁴¹ ¹⁴² ¹⁴³ ¹⁴⁴ ¹⁴⁵ ¹⁴⁶ ¹⁴⁷ ¹⁴⁸ ¹⁴⁹ ¹⁵⁰ ¹⁵¹ ¹⁵² ¹⁵³ ¹⁵⁴ ¹⁵⁵ ¹⁵⁶ ¹⁵⁷ ¹⁵⁸ ¹⁵⁹ ¹⁶⁰ ¹⁶¹ ¹⁶² ¹⁶³ ¹⁶⁴ ¹⁶⁵ ¹⁶⁶ ¹⁶⁷ ¹⁶⁸ ¹⁶⁹ ¹⁷⁰ ¹⁷¹ ¹⁷² ¹⁷³ ¹⁷⁴ ¹⁷⁵ ¹⁷⁶ ¹⁷⁷ ¹⁷⁸ ¹⁷⁹ ¹⁸⁰ ¹⁸¹ ¹⁸² ¹⁸³ ¹⁸⁴ ¹⁸⁵ ¹⁸⁶ ¹⁸⁷ ¹⁸⁸ ¹⁸⁹ ¹⁹⁰ ¹⁹¹ ¹⁹² ¹⁹³ ¹⁹⁴ ¹⁹⁵ ¹⁹⁶ ¹⁹⁷ ¹⁹⁸ ¹⁹⁹ ²⁰⁰ ²⁰¹ ²⁰² ²⁰³ ²⁰⁴ ²⁰⁵ ²⁰⁶ ²⁰⁷ ²⁰⁸ ²⁰⁹ ²¹⁰ ²¹¹ ²¹² ²¹³ ²¹⁴ ²¹⁵ ²¹⁶ ²¹⁷ ²¹⁸ ²¹⁹ ²²⁰ ²²¹ ²²² ²²³ ²²⁴ ²²⁵ ²²⁶ ²²⁷ ²²⁸ ²²⁹ ²³⁰ ²³¹ ²³² ²³³ ²³⁴ ²³⁵ ²³⁶ ²³⁷ ²³⁸ ²³⁹ ²⁴⁰ ²⁴¹ ²⁴² ²⁴³ ²⁴⁴ ²⁴⁵ ²⁴⁶ ²⁴⁷ ²⁴⁸ ²⁴⁹ ²⁵⁰ ²⁵¹ ²⁵² ²⁵³ ²⁵⁴ ²⁵⁵ ²⁵⁶ ²⁵⁷ ²⁵⁸ ²⁵⁹ ²⁶⁰ ²⁶¹ ²⁶² ²⁶³ ²⁶⁴ ²⁶⁵ ²⁶⁶ ²⁶⁷ ²⁶⁸ ²⁶⁹ ²⁷⁰ ²⁷¹ ²⁷² ²⁷³ ²⁷⁴ ²⁷⁵ ²⁷⁶ ²⁷⁷ ²⁷⁸ ²⁷⁹ ²⁸⁰ ²⁸¹ ²⁸² ²⁸³ ²⁸⁴ ²⁸⁵ ²⁸⁶ ²⁸⁷ ²⁸⁸ ²⁸⁹ ²⁹⁰ ²⁹¹ ²⁹² ²⁹³ ²⁹⁴ ²⁹⁵ ²⁹⁶ ²⁹⁷ ²⁹⁸ ²⁹⁹ ³⁰⁰ ³⁰¹ ³⁰² ³⁰³ ³⁰⁴ ³⁰⁵ ³⁰⁶ ³⁰⁷ ³⁰⁸ ³⁰⁹ ³¹⁰ ³¹¹ ³¹² ³¹³ ³¹⁴ ³¹⁵ ³¹⁶ ³¹⁷ ³¹⁸ ³¹⁹ ³²⁰ ³²¹ ³²² ³²³ ³²⁴ ³²⁵ ³²⁶ ³²⁷ ³²⁸ ³²⁹ ³³⁰ ³³¹ ³³² ³³³ ³³⁴ ³³⁵ ³³⁶ ³³⁷ ³³⁸ ³³⁹ ³⁴⁰ ³⁴¹ ³⁴² ³⁴³ ³⁴⁴ ³⁴⁵ ³⁴⁶ ³⁴⁷ ³⁴⁸ ³⁴⁹ ³⁵⁰ ³⁵¹ ³⁵² ³⁵³ ³⁵⁴ ³⁵⁵ ³⁵⁶ ³⁵⁷ ³⁵⁸ ³⁵⁹ ³⁶⁰ ³⁶¹ ³⁶² ³⁶³ ³⁶⁴ ³⁶⁵ ³⁶⁶ ³⁶⁷ ³⁶⁸ ³⁶⁹ ³⁷⁰ ³⁷¹ ³⁷² ³⁷³ ³⁷⁴ ³⁷⁵ ³⁷⁶ ³⁷⁷ ³⁷⁸ ³⁷⁹ ³⁸⁰ ³⁸¹ ³⁸² ³⁸³ ³⁸⁴ ³⁸⁵ ³⁸⁶ ³⁸⁷ ³⁸⁸ ³⁸⁹ ³⁹⁰ ³⁹¹ ³⁹² ³⁹³ ³⁹⁴ ³⁹⁵ ³⁹⁶ ³⁹⁷ ³⁹⁸ ³⁹⁹ ⁴⁰⁰ ⁴⁰¹ ⁴⁰² ⁴⁰³ ⁴⁰⁴ ⁴⁰⁵ ⁴⁰⁶ ⁴⁰⁷ ⁴⁰⁸ ⁴⁰⁹ ⁴¹⁰ ⁴¹¹ ⁴¹² ⁴¹³ ⁴¹⁴ ⁴¹⁵ ⁴¹⁶ ⁴¹⁷ ⁴¹⁸ ⁴¹⁹ ⁴²⁰ ⁴²¹ ⁴²² ⁴²³ ⁴²⁴ ⁴²⁵ ⁴²⁶ ⁴²⁷ ⁴²⁸ ⁴²⁹ ⁴³⁰ ⁴³¹ ⁴³² ⁴³³ ⁴³⁴ ⁴³⁵ ⁴³⁶ ⁴³⁷ ⁴³⁸ ⁴³⁹ ⁴⁴⁰ ⁴⁴¹ ⁴⁴² ⁴⁴³ ⁴⁴⁴ ⁴⁴⁵ ⁴⁴⁶ ⁴⁴⁷ ⁴⁴⁸ ⁴⁴⁹ ⁴⁵⁰ ⁴⁵¹ ⁴⁵² ⁴⁵³ ⁴⁵⁴ ⁴⁵⁵ ⁴⁵⁶ ⁴⁵⁷ ⁴⁵⁸ ⁴⁵⁹ ⁴⁶⁰ ⁴⁶¹ ⁴⁶² ⁴⁶³ ⁴⁶⁴ ⁴⁶⁵ ⁴⁶⁶ ⁴⁶⁷ ⁴⁶⁸ ⁴⁶⁹ ⁴⁷⁰ ⁴⁷¹ ⁴⁷² ⁴⁷³ ⁴⁷⁴ ⁴⁷⁵ ⁴⁷⁶ ⁴⁷⁷ ⁴⁷⁸ ⁴⁷⁹ ⁴⁸⁰ ⁴⁸¹ ⁴⁸² ⁴⁸³ ⁴⁸⁴ ⁴⁸⁵ ⁴⁸⁶ ⁴⁸⁷ ⁴⁸⁸ ⁴⁸⁹ ⁴⁹⁰ ⁴⁹¹ ⁴⁹² ⁴⁹³ ⁴⁹⁴ ⁴⁹⁵ ⁴⁹⁶ ⁴⁹⁷ ⁴⁹⁸ ⁴⁹⁹ ⁵⁰⁰ ⁵⁰¹ ⁵⁰² ⁵⁰³ ⁵⁰⁴ ⁵⁰⁵ ⁵⁰⁶ ⁵⁰⁷ ⁵⁰⁸ ⁵⁰⁹ ⁵¹⁰ ⁵¹¹ ⁵¹² ⁵¹³ ⁵¹⁴ ⁵¹⁵ ⁵¹⁶ ⁵¹⁷ ⁵¹⁸ ⁵¹⁹ ⁵²⁰ ⁵²¹ ⁵²² ⁵²³ ⁵²⁴ ⁵²⁵ ⁵²⁶ ⁵²⁷ ⁵²⁸ ⁵²⁹ ⁵³⁰ ⁵³¹ ⁵³² ⁵³³ ⁵³⁴ ⁵³⁵ ⁵³⁶ ⁵³⁷ ⁵³⁸ ⁵³⁹ ⁵⁴⁰ ⁵⁴¹ ⁵⁴² ⁵⁴³ ⁵⁴⁴ ⁵⁴⁵ ⁵⁴⁶ ⁵⁴⁷ ⁵⁴⁸ ⁵⁴⁹ ⁵⁵⁰ ⁵⁵¹ ⁵⁵² ⁵⁵³ ⁵⁵⁴ ⁵⁵⁵ ⁵⁵⁶ ⁵⁵⁷ ⁵⁵⁸ ⁵⁵⁹ ⁵⁶⁰ ⁵⁶¹ ⁵⁶² ⁵⁶³ ⁵⁶⁴ ⁵⁶⁵ ⁵⁶⁶ ⁵⁶⁷ ⁵⁶⁸ ⁵⁶⁹ ⁵⁷⁰ ⁵⁷¹ ⁵⁷² ⁵⁷³ ⁵⁷⁴ ⁵⁷⁵ ⁵⁷⁶ ⁵⁷⁷ ⁵⁷⁸ ⁵⁷⁹ ⁵⁸⁰ ⁵⁸¹ ⁵⁸² ⁵⁸³ ⁵⁸⁴ ⁵⁸⁵ ⁵⁸⁶ ⁵⁸⁷ ⁵⁸⁸ ⁵⁸⁹ ⁵⁹⁰ ⁵⁹¹ ⁵⁹² ⁵⁹³ ⁵⁹⁴ ⁵⁹⁵ ⁵⁹⁶ ⁵⁹⁷ ⁵⁹⁸ ⁵⁹⁹ ⁶⁰⁰ ⁶⁰¹ ⁶⁰² ⁶⁰³ ⁶⁰⁴ ⁶⁰⁵ ⁶⁰⁶ ⁶⁰⁷ ⁶⁰⁸ ⁶⁰⁹ ⁶¹⁰ ⁶¹¹ ⁶¹² ⁶¹³ ⁶¹⁴ ⁶¹⁵ ⁶¹⁶ ⁶¹⁷ ⁶¹⁸ ⁶¹⁹ ⁶²⁰ ⁶²¹ ⁶²² ⁶²³ ⁶²⁴ ⁶²⁵ ⁶²⁶ ⁶²⁷ ⁶²⁸ ⁶²⁹ ⁶³⁰ ⁶³¹ ⁶³² ⁶³³ ⁶³⁴ ⁶³⁵ ⁶³⁶ ⁶³⁷ ⁶³⁸ ⁶³⁹ ⁶⁴⁰ ⁶⁴¹ ⁶⁴² ⁶⁴³ ⁶⁴⁴ ⁶⁴⁵ ⁶⁴⁶ ⁶⁴⁷ ⁶⁴⁸ ⁶⁴⁹ ⁶⁵⁰ ⁶⁵¹ ⁶⁵² ⁶⁵³ ⁶⁵⁴ ⁶⁵⁵ ⁶⁵⁶ ⁶⁵⁷ ⁶⁵⁸ ⁶⁵⁹ ⁶⁶⁰ ⁶⁶¹ ⁶⁶² ⁶⁶³ ⁶⁶⁴ ⁶⁶⁵ ⁶⁶⁶ ⁶⁶⁷ ⁶⁶⁸ ⁶⁶⁹ ⁶⁷⁰ ⁶⁷¹ ⁶⁷² ⁶⁷³ ⁶⁷⁴ ⁶⁷⁵ ⁶⁷⁶ ⁶⁷⁷ ⁶⁷⁸ ⁶⁷⁹ ⁶⁸⁰ ⁶⁸¹ ⁶⁸² ⁶⁸³ ⁶⁸⁴ ⁶⁸⁵ ⁶⁸⁶ ⁶⁸⁷ ⁶⁸⁸ ⁶⁸⁹ ⁶⁹⁰ ⁶⁹¹ ⁶⁹² ⁶⁹³ ⁶⁹⁴ ⁶⁹⁵ ⁶⁹⁶ ⁶⁹⁷ ⁶⁹⁸ ⁶⁹⁹ ⁷⁰⁰ ⁷⁰¹ ⁷⁰² ⁷⁰³ ⁷⁰⁴ ⁷⁰⁵ ⁷⁰⁶ ⁷⁰⁷ ⁷⁰⁸ ⁷⁰⁹ ⁷¹⁰ ⁷¹¹ ⁷¹² ⁷¹³ ⁷¹⁴ ⁷¹⁵ ⁷¹⁶ ⁷¹⁷ ⁷¹⁸ ⁷¹⁹ ⁷²⁰ ⁷²¹ ⁷²² ⁷²³ ⁷²⁴ ⁷²⁵ ⁷²⁶ ⁷²⁷ ⁷²⁸ ⁷²⁹ ⁷³⁰ ⁷³¹ ⁷³² ⁷³³ ⁷³⁴ ⁷³⁵ ⁷³⁶ ⁷³⁷ ⁷³⁸ ⁷³⁹ ⁷⁴⁰ ⁷⁴¹ ⁷⁴² ⁷⁴³ ⁷⁴⁴ ⁷⁴⁵ ⁷⁴⁶ ⁷⁴⁷ ⁷⁴⁸ ⁷⁴⁹ ⁷⁵⁰ ⁷⁵¹ ⁷⁵² ⁷⁵³ ⁷⁵⁴ ⁷⁵⁵ ⁷⁵⁶ ⁷⁵⁷ ⁷⁵⁸ ⁷⁵⁹ ⁷⁶⁰ ⁷⁶¹ ⁷⁶² ⁷⁶³ ⁷⁶⁴ ⁷⁶⁵ ⁷⁶⁶ ⁷⁶⁷ ⁷⁶⁸ ⁷⁶⁹ ⁷⁷⁰ ⁷⁷¹ ⁷⁷² ⁷⁷³ ⁷⁷⁴ ⁷⁷⁵ ⁷⁷⁶ ⁷⁷⁷ ⁷⁷⁸ ⁷⁷⁹ ⁷⁸⁰ ⁷⁸¹ ⁷⁸² ⁷⁸³ ⁷⁸⁴ ⁷⁸⁵ ⁷⁸⁶ ⁷⁸⁷ ⁷⁸⁸ ⁷⁸⁹ ⁷⁹⁰ ⁷⁹¹ ⁷⁹² ⁷⁹³ ⁷⁹⁴ ⁷⁹⁵ ⁷⁹⁶ ⁷⁹⁷ ⁷⁹⁸ ⁷⁹⁹ ⁸⁰⁰ ⁸⁰¹ ⁸⁰² ⁸⁰³ ⁸⁰⁴ ⁸⁰⁵ ⁸⁰⁶ ⁸⁰⁷ ⁸⁰⁸ ⁸⁰⁹ ⁸¹⁰ ⁸¹¹ ⁸¹² ⁸¹³ ⁸¹⁴ ⁸¹⁵ ⁸¹⁶ ⁸¹⁷ ⁸¹⁸ ⁸¹⁹ ⁸²⁰ ⁸²¹ ⁸²² ⁸²³ ⁸²⁴ ⁸²⁵ ⁸²⁶ ⁸²⁷ ⁸²⁸ ⁸²⁹ ⁸³⁰ ⁸³¹ ⁸³² ⁸³³ ⁸³⁴ ⁸³⁵ ⁸³⁶ ⁸³⁷ ⁸³⁸ ⁸³⁹ ⁸⁴⁰ ⁸⁴¹ ⁸⁴² ⁸⁴³ ⁸⁴⁴ ⁸⁴⁵ ⁸⁴⁶ ⁸⁴⁷ ⁸⁴⁸ ⁸⁴⁹ ⁸⁵⁰ ⁸⁵¹ ⁸⁵² ⁸⁵³ ⁸⁵⁴ ⁸⁵⁵ ⁸⁵⁶ ⁸⁵⁷ ⁸⁵⁸ ⁸⁵⁹ ⁸⁶⁰ ⁸⁶¹ ⁸⁶² ⁸⁶³ ⁸⁶⁴ ⁸⁶⁵ ⁸⁶⁶ ⁸⁶⁷ ⁸⁶⁸ ⁸⁶⁹ ⁸⁷⁰ ⁸⁷¹ ⁸⁷² ⁸⁷³ ⁸⁷⁴ ⁸⁷⁵ ⁸⁷⁶ ⁸⁷⁷ ⁸⁷⁸ ⁸⁷⁹ ⁸⁸⁰ ⁸⁸¹ ⁸⁸² ⁸⁸³ ⁸⁸⁴ ⁸⁸⁵ ⁸⁸⁶ ⁸⁸⁷ ⁸⁸⁸ ⁸⁸⁹ ⁸⁹⁰ ⁸⁹¹ ⁸⁹² ⁸⁹³ ⁸⁹⁴ ⁸⁹⁵ ⁸⁹⁶ ⁸⁹⁷ ⁸⁹⁸ ⁸⁹⁹ ⁹⁰⁰ ⁹⁰¹ ⁹⁰² ⁹⁰³ ⁹⁰⁴ ⁹⁰⁵ ⁹⁰⁶ ⁹⁰⁷ ⁹⁰⁸ ⁹⁰⁹ ⁹¹⁰ ⁹¹¹ ⁹¹² ⁹¹³ ⁹¹⁴ ⁹¹⁵ ⁹¹⁶ ⁹¹⁷ ⁹¹⁸ ⁹¹⁹ ⁹²⁰ ⁹²¹ ⁹²² ⁹²³ ⁹²⁴ ⁹²⁵ ⁹²⁶ ⁹²⁷ ⁹²⁸ ⁹²⁹ ⁹³⁰ ⁹³¹ ⁹³² ⁹³³ ⁹³⁴ ⁹³⁵ ⁹³⁶ ⁹³⁷ ⁹³⁸ ⁹³⁹ ⁹⁴⁰ ⁹⁴¹ ⁹⁴² ⁹⁴³ ⁹⁴⁴ ⁹⁴⁵ ⁹⁴⁶ ⁹⁴⁷ ⁹⁴⁸ ⁹⁴⁹ ⁹⁵⁰ ⁹⁵¹ ⁹⁵² ⁹⁵³ ⁹⁵⁴ ⁹⁵⁵ ⁹⁵⁶ ⁹⁵⁷ ⁹⁵⁸ ⁹⁵⁹ ⁹⁶⁰ ⁹⁶¹ ⁹⁶² ⁹⁶³ ⁹⁶⁴ ⁹⁶⁵ ⁹⁶⁶ ⁹⁶⁷ ⁹⁶⁸ ⁹⁶⁹ ⁹⁷⁰ ⁹⁷¹ ⁹⁷² ⁹⁷³ ⁹⁷⁴ ⁹⁷⁵ ⁹⁷⁶ ⁹⁷⁷ ⁹⁷⁸ ⁹⁷⁹ ⁹⁸⁰ ⁹⁸¹ ⁹⁸² ⁹⁸³ ⁹⁸⁴ ⁹⁸⁵ ⁹⁸⁶ ⁹⁸⁷ ⁹⁸⁸ ⁹⁸⁹ ⁹⁹⁰ ⁹⁹¹ ⁹⁹² ⁹⁹³ ⁹⁹⁴ ⁹⁹⁵ ⁹⁹⁶ ⁹⁹⁷ ⁹⁹⁸ ⁹⁹⁹ ¹⁰⁰⁰ ¹⁰⁰¹ ¹⁰⁰² ¹⁰⁰³ ¹⁰⁰⁴ ¹⁰⁰⁵ ¹⁰⁰⁶ ¹⁰⁰⁷ ¹⁰⁰⁸ ¹⁰⁰⁹ ¹⁰¹⁰ ¹⁰¹¹ ¹⁰¹² ¹⁰¹³ ¹⁰¹⁴ ¹⁰¹⁵ ¹⁰¹⁶ ¹⁰¹⁷ ¹⁰¹⁸ ¹⁰¹⁹ ¹⁰²⁰ ¹⁰²¹ ¹⁰²² ¹⁰²³ ¹⁰²⁴ ¹⁰²⁵ ¹⁰²⁶ ¹⁰²⁷ ¹⁰²⁸ ¹⁰²⁹ ¹⁰³⁰ ¹⁰³¹ ¹⁰³² ¹⁰³³ ¹⁰³⁴ ¹⁰³⁵ ¹⁰³⁶ ¹⁰³⁷ ¹⁰³⁸ ¹⁰³⁹ ¹⁰⁴⁰ ¹⁰⁴¹ ¹⁰⁴² ¹⁰⁴³ ¹⁰⁴⁴ ¹⁰⁴⁵ ¹⁰⁴⁶ ¹⁰⁴⁷ ¹⁰⁴⁸ ¹⁰⁴⁹ ¹⁰⁵⁰ ¹⁰⁵¹ ¹⁰⁵² ¹⁰⁵³ ¹⁰⁵⁴ ¹⁰⁵⁵ ¹⁰⁵⁶ ¹⁰⁵⁷ ¹⁰⁵⁸ ¹⁰⁵⁹ ¹⁰⁶⁰ ¹⁰⁶¹ ¹⁰⁶² ¹⁰⁶³ ¹⁰⁶⁴ ¹⁰⁶⁵ ¹⁰⁶⁶ ¹⁰⁶⁷ ¹⁰⁶⁸ ¹⁰⁶⁹ ¹⁰⁷⁰ ¹⁰⁷¹ ¹⁰⁷² ¹⁰⁷³ ¹⁰⁷⁴ ¹⁰⁷⁵ ¹⁰⁷⁶ ¹⁰⁷⁷ ¹⁰⁷⁸ ¹⁰⁷⁹ ¹⁰⁸⁰ ¹⁰⁸¹ ¹⁰⁸² ¹⁰⁸³ ¹⁰⁸⁴ ¹⁰⁸⁵ ¹⁰⁸⁶ ¹⁰⁸⁷ ¹⁰⁸⁸ ¹⁰⁸⁹ ¹⁰⁹⁰ ¹⁰⁹¹ ¹⁰⁹² ¹⁰⁹³ ¹⁰⁹⁴ ¹⁰⁹⁵ ¹⁰⁹⁶ ¹⁰⁹⁷ ¹⁰⁹⁸ ¹⁰⁹⁹ ¹¹⁰⁰ ¹¹⁰¹ ¹¹⁰² ¹¹⁰³ ¹¹⁰⁴ ¹¹⁰⁵ ¹¹⁰⁶ ¹¹⁰⁷ ¹¹⁰⁸ ¹¹⁰⁹ ¹¹¹⁰ ¹¹¹¹ ¹¹¹² ¹¹¹³ ¹¹¹⁴ ¹¹¹⁵ ¹¹¹⁶ ¹¹¹⁷ ¹¹¹⁸ ¹¹¹⁹ ¹¹²⁰ ¹¹²¹ ¹¹²² ¹¹²³ ¹¹²⁴ ¹¹²⁵ ¹¹²⁶ ¹¹²⁷ ¹¹²⁸ ¹¹²⁹ ¹¹³⁰ ¹¹³¹ ¹¹³² ¹¹³³ ¹¹³⁴ ¹¹³⁵ ¹¹³⁶ ¹¹³⁷ ¹¹³⁸ ¹¹³⁹ ¹¹⁴⁰ ¹¹⁴¹ ¹¹⁴² ¹¹⁴³ ¹¹⁴⁴ ¹¹⁴⁵ ¹¹⁴⁶ ¹¹⁴⁷ ¹¹⁴⁸ ¹¹⁴⁹ ¹¹⁵⁰ ¹¹⁵¹ ¹¹⁵² ¹¹⁵³ ¹¹⁵⁴ ¹¹⁵⁵ ¹¹⁵⁶ ¹¹⁵⁷ ¹¹⁵⁸ ¹¹⁵⁹ ¹¹⁶⁰ ¹¹⁶¹ ¹¹⁶² ¹¹⁶³ ¹¹⁶⁴ ¹¹⁶⁵ ¹¹⁶⁶ ¹¹⁶⁷ ¹¹⁶⁸ ¹¹⁶⁹ ¹¹⁷⁰ ¹¹⁷¹ ¹¹⁷² ¹¹⁷³ ¹¹⁷⁴ ¹¹⁷⁵ ¹¹⁷⁶ ¹¹⁷⁷ ¹¹⁷⁸ ¹¹⁷⁹ ¹¹⁸⁰ ¹¹⁸¹ ¹¹⁸² ¹¹⁸³ ¹¹⁸⁴ ¹¹⁸⁵ ¹¹⁸⁶ ¹¹⁸⁷ ¹¹⁸⁸ ¹¹⁸⁹ ¹¹⁹⁰ ¹¹⁹¹ ¹¹⁹² ¹¹⁹³ ¹¹⁹⁴ ¹¹⁹⁵ ¹¹⁹⁶ ¹¹⁹⁷ ¹¹⁹⁸ ¹¹⁹⁹ ¹²⁰⁰ ¹²⁰¹ ¹²⁰² ¹²⁰³ ¹²⁰⁴ ¹²⁰⁵ ¹²⁰⁶ ¹²⁰⁷ ¹²⁰⁸ ¹²⁰⁹ ¹²¹⁰ ¹²¹¹ ¹²¹² ¹²¹³ ¹²¹⁴ ¹²¹⁵ ¹²¹⁶ ¹²¹⁷ ¹²¹⁸ ¹²¹⁹ ¹²²⁰ ¹²²¹ ¹²²² ¹²²³ ¹²²⁴ ¹²²⁵ ¹²²⁶ ¹²²⁷ ¹²²⁸ ¹²²⁹ ¹²³⁰ ¹²³¹ ¹²³² ¹²³³ ¹²³⁴ ¹²³⁵ ¹²³⁶ ¹²³⁷ ¹²³⁸ ¹²³⁹ ¹²⁴⁰ ¹²⁴¹ ¹²⁴² ¹²⁴³ ¹²⁴⁴ ¹²⁴⁵ ¹²⁴⁶ ¹²⁴⁷ ¹²⁴⁸ ¹²⁴⁹ ¹²⁵⁰ ¹²⁵¹ ¹²⁵² ¹²⁵³ ¹²⁵⁴ ¹²⁵⁵ ¹²⁵⁶ ¹²⁵⁷ ¹²⁵⁸ ¹²⁵⁹ ¹²⁶⁰ ¹²⁶¹ ¹²⁶² ¹²⁶³ ¹²⁶⁴ ¹²⁶⁵ ¹²⁶⁶ ¹²⁶⁷ ¹²⁶⁸ ¹²⁶⁹ ¹²⁷⁰ ¹²⁷¹ ¹²⁷² ¹²⁷³ ¹²⁷⁴ ¹²⁷⁵ ¹²⁷⁶ ¹²⁷⁷ ¹²⁷⁸ ¹²⁷⁹ ¹²⁸⁰ ¹²⁸¹ ¹²⁸² ¹²⁸³ ¹²⁸⁴ ¹²⁸⁵ ¹²⁸⁶ ¹²⁸⁷ ¹²⁸⁸ ¹²⁸⁹ ¹²⁹⁰ ¹²⁹¹ ¹²⁹² ¹²⁹³ ¹²⁹⁴ ¹²⁹⁵ ¹²⁹⁶ ¹²⁹⁷ ¹²⁹⁸ ¹²⁹⁹ ¹³⁰⁰ ¹³⁰¹ ¹³⁰² ¹³⁰³ ¹³⁰⁴ ¹³⁰⁵ ¹³⁰⁶ ¹³⁰⁷ ¹³⁰⁸ ¹³⁰⁹ ¹³¹⁰ ¹³¹¹ ¹³¹² ¹³¹³ ¹³¹⁴ ¹³¹⁵ ¹³¹⁶ ¹³¹⁷ ¹³¹⁸ ¹³¹⁹ ¹³²⁰ ¹³²¹ ¹³²² ¹³²³ ¹³²⁴ ¹³²⁵ ¹³²⁶ ¹³²⁷ ¹³²⁸ ¹³²⁹ ¹³³⁰ ¹³³¹

Le graduatorie ad esaurimento racchiudono tutti i docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento. Trattasi di liste provinciali che vengono aggiornate ogni tre anni, sulla base di titoli e posizione degli iscritti.

1^{re} GALE

seguito dell'Ordinanza Ministeriale del 08.04.2016 vi è stata una

maggiore differenziazione delle posizioni dei docenti in più fasi (quattro),

342928

alla procedura di mobilità, ovvero Fase A/Fase B/Fase C/Fase D.

2133

La fase C di cui fa parte la ricorrente non è riservata a domanda del

docente, bensì è prevista obbligatoriamente per i docenti assunti nell'anno scolastico 2105/2016 dalle graduatorie ad esaurimento. Quindi, i docenti di cui sopra sono stati portati a partecipare alla mobilità interprovinciale (Fase C), in quanto anche in assenza di domanda, l'assegnazione definitiva della sede sarebbe stata determinata d'ufficio.

La L. 107/2015 ha previsto un piano straordinario di assunzioni. Proprio questa legge all'art. 1 comma 108 prevede che:

- per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'art. 359, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b) assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati

su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano, per l'anno scolastico 2016/2017, alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico interno. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione^{11E} provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal¹³²⁸ Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel limite dei^{2133J} posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.

L'Ordinanza Ministeriale di cui sopra, ci spiega come i docenti dovranno compilare la propria domanda di mobilità, puntualizza l'art. 9, 10° co., che "Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province, è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art. 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i residenti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti segnerà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali".

Inoltre, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017, allegato I, effettuazione della fase C, ambiti nazionali, prevede che "Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali..... l'ordine per esaminare le richieste è dato dal più alto punteggio".

Pertanto, è il maggior punteggio che stabilisce la sede definitiva, sulla base delle preferenze fornite dall'insegnante, la precedenza viene riconosciuta al docente che ha maturato un punteggio più alto.

Per cui, l'assegnazione della sede di servizio per i partecipanti alla mobilità territoriale deve essere determinata dalla posizione conseguita da ^{ci} ciascuno sulla base del punteggio base, punteggio aggiuntivo su sostegno, ⁴²⁹²⁸ DATA (TE) ⁰⁰⁰⁰⁰⁷³ punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento.

Ciò veniva confermato dal Tribunale di Trani, il quale dichiarava illegittima l'assegnazione della ricorrente in una sede distante rispetto a quelle indicate nella domanda di mobilità, per palese violazione del principio inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio. Infatti, il Tribunale riteneva fondata e meritevole di accoglimento la domanda cautelare spiegata dalla docente perché dalla documentazione riscontrava che insegnanti con un punteggio inferiore a quello della ricorrente ottenevano l'assegnazione della sede definitiva nel primo ambito di preferenza scelta dalla lavoratrice istante.

Continua puntualizzando che, il principio dello scorrimento della graduatoria, vincola l'amministrazione in quanto essa è formata dall'anzianità, dai titoli di servizio, dalle situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Quindi, la ricorrente avrebbe dovuto concorrere per la prima sede indicata nella domanda, oppure qualora non fosse stato possibile, scivolare tra le successive preferenze indicate.

Altrimenti, il Tribunale di Trani riteneva che il Ministero non forniva spiegazioni sui criteri utilizzati per l'assegnazione di una sede distante rispetto a quelle scelte dall'insegnante.

Sempre lo stesso Giudice concludeva che il comportamento della P.A. realizzava una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 cost.), oltre che dell'art. 1, co. 108, L. 107/2015 (assegnazione ^F della base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), dell'art. 6 CCNL ^{2133J} ^{A(11)} mobilità scuola dell'8.04.2016 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, nonché dell'art. 28, co. 1, DPR n. 487/1994. (Tribunale di Trani, Ordinanza n. 28744/2016)

Anche il Tribunale di Torino, con l'ordinanza emessa il 20.10.2016, con la quale accoglieva il ricorso proposto da una docente residente nella provincia di Trapani, affermava che: "secondo quanto indicato dallo stesso Ministero sul proprio sito, andava prima verificata la possibilità di una collocazione del partecipante negli ambiti territoriali processati e poi nelle province indicate in via subordinata.

Altresi, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, ordinanza del 20.09.2016, n. 8749, accettava che l'amministrazione scolastica aveva assegnato le sedi disponibili nel territorio indicato dalla ricorrente quale seconda preferenza ad altri docenti con punteggio inferiore e concorrenti per la stessa classe di concorso, per la stessa tipologia di posto, e per la stessa fase.

Questo è quanto accaduto alla docente istante, la quale sceglieva come terzo ambito 0004 Provincia Teramo -Abruzzo (con 46 di punteggio per il ricongiungimento familiare), ma lo stesso veniva assegnato alle docenti Marroni Antonella con un punteggio pari a 43 e Pierantti Anna Maria con punteggio pari a 42. Anche altri ambiti della stessa indicati in domanda venivano attribuiti ad altri insegnanti con minor punteggio, tutte della scuola secondaria di I° grado, posto sostegno, stessa fase C, come si vedrà in seguito.

Ancora, il Tribunale di Foggia accoglieva il ricorso presentato in favore di un insegnante che aveva partecipato alla "Fase C" della Mobilità straordinaria 2016/2017, alla quale assegnavano un ambito territoriale in provincia di Foggia, espresso come preferenza n. 19 nella domanda di mobilità, mentre altri docenti, partecipanti alla stessa fase, ma con punteggio nettamente inferiore, avevano ottenuto l'assegnazione nell'Ambito Puglia 0018 (ambito scelto²⁸ della ricorrente).

²⁸ Il Giudice del Lavoro, decideva che: "È evidente, sulla base della prospettazione attrice e della documentazione prodotta, la illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica, laddove ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell'ambito territoriale Puglia 0018, a docente con punteggio inferiore."

Il Giudicante puntualizza che "l'assegnazione presso una sede lavorativa distante circa 300 km dal proprio luogo di residenza incide negativamente sulla vita personale e di relazione del ricorrente, peraltro padre di un bambino, con gravi ripercussioni soprattutto in termini di repentino sconvolgimento dei delicati equilibri familiari e genitoriali".

Nel caso che ci occupa si vuole evidenziare che la prof.ssa Petrucci, non solo non otteneva i primi ambiti da lei indicati nella domanda di mobilità, assegnati a insegnanti con minor punteggio, non otteneva neppure quelli indicati per ultimi, poiché alla stessa veniva assegnato un ambito non menzionato tra le preferenze a 200 km dalla sua residenza (Rieti), in violazione delle norme e dei principi sopra menzionati.

La ricorrente è madre di due minori di 5 e 2 anni e per i quali è il punto di riferimento essenziale, poiché, il marito della Prof.ssa Petrucci, presta attività lavorativa come dipendente presso un'azienda di Roseto (40 Km da casa), per

cui è fuori l'intera giornata. Il suo trasferimento a Rieti comporterebbe un vero disagio alla sua famiglia, uno sconvolgimento dell'assetto familiare non giustificato, in quanto frutto di errori da parte del Minc.

Tale comportamento e modo di svolgere il proprio operato, si pone in netto contrasto con le regole che presiedono la formazione delle graduatorie, dei principi di buon andamento e imparzialità della P.A., sanciti dall'art. 97 Cost.¹
²⁸ ^{1A (TE)}
^{133J}

Infatti, l'algoritmo applicato comportava diversi sbagli nell'attribuzione degli ambiti, non tenendo sempre conto del conteggio dei singoli docenti e, comunque, rivelandosi del tutto inattendibile.

Come sopra già riferito, molti Tribunali si esprimevano a favore degli insegnanti, a causa dei grossolani errori compiuti dalla Pubblica Amministrazione che creava disordine.

Tale condotta illegittima dell'Amministrazione scolastica ha comportato grandi problemi agli insegnanti coinvolti, tra cui anche la Prof.ssa Petrucci, la quale a parità di requisiti si vedeva assegnare una sede distante dalla sua residenza non indicata nella domanda, ed altri con punteggio inferiore venivano assegnati in sedi più vicine, scelti da quest'ultima.

Vogliamo menzionare:

1) la Prof.ssa Pierantoni Anna Maria, PRSNDMR77R64L103P, la quale con un punteggio pari a 42 (posto sostegno come la docente istante) le veniva assegnato l'ambito 0004 (provincia Teramo - Abruzzo), ambito scelto dalla ricorrente come terzo e per il quale concorreva con un punteggio pari a 46 (40+6 per il ricongiungimento familiare);

2) La prof.ssa Marrouni Antonella, MRRNNL74A54L103I, la quale con un punteggio pari a 43 (posto sostegno) le veniva assegnato l'ambito

0004 (provincia Teramo - Abruzzo), ambito scelto dalla ricorrente come terzo e per il quale concorreva con un punteggio pari a 46 (40+6 per il ricongiungimento familiare);

3) La **Prof.ssa Massi Tatiana**, MSSTN80H54H769N¹, la quale con un punteggio pari a 30 (posto sostegno) le veniva assegnato l'ambito 0006¹⁸ (provincia Ascoli Piceno - Marche), ambito scelto dalla ricorrente^{A (TE)}₁₃₃₁ come sesto e per il quale concorreva con un punteggio pari a 40.

Tale piccolo elenco non è esaustivo dei nominativi che, nonostante un minore punteggio, scavalcavano la Prof.ssa Petrucci.

Infatti, nell'istanza di conciliazione presentata dalla ricorrente, quest'ultima indicava tutti i nominativi dei colleghi concorrenti della stessa procedura di mobilità, della stessa fase, con punteggio inferiore, i quali sono stati assegnati nelle sedi indicate dall'istante con maggiore preferenza e comunque in una sede di gran lunga vicinore rispetto a quella ben più distante assegnata alla ricorrente.

Nello specifico la docente verificava che:

oltre alle tre docenti sopra menzionate vi sono:

- Morganti Laura, 20 punti, posto sostegno, assegnata all'ambito 0005 - Provincia Ascoli Piceno- Regione Marche;
- Olivieri Stefania, (LVRSFN80T61A462G) punti 36, posto sostegno, assegnata all'ambito 0006, Provincia Ascoli Piceno, Regione Marche
- Baiocchi Daria, (BCCDRA78D54A462G), punti 16, posto sostegno, assegnata all'ambito 0006, Provincia Ascoli Piceno, Regione Marche

- Cucci Manuela, (CCCMNL79164A462A) punti 27, posto sostegno, assegnata all'ambito 0006, Provincia Ascoli Piceno, Regione Marche

E

- Frattari Sergio, (FRTSRG84L06A462I), punti 16, posto sostegno, assegnato all'ambito 0006, Provincia Ascoli Piceno, Regione Marche

28
1 (TE)
133J

- Latini Maria Elena, (LTNMLN74E48A794E), punti 21, posto sostegno, assegnata all'ambito 0006, Provincia Ascoli Piceno, Regione Marche

- Laveria Rachele, (LVRRHL78S70H769S), punti 30 posto sostegno, assegnata all'ambito 0006, Provincia Ascoli Piceno, Regione Marche

- Marini Maria Cristina, (MRNMCR82P64H769X), punti 33, assegnata all'ambito 0006, Provincia Ascoli Piceno, Regione Marche

- Daugenti Roberta, (DGNRRT74M59A662M), punti 25, posto sostegno, assegnata all'ambito 0007, Provincia Macerata, Regione Marche

- De Sanctis Donatella, (DSNDTL76H43G878T), punti 11, posto sostegno, assegnata all'ambito 0007, Provincia Macerata, Regione Marche

- Lamiacchia Mariacristina, (LMCMCR68R43F052J), punti 27, posto sostegno, assegnata all'ambito 0007, Provincia Macerata, Regione Marche

- Marcone Consiglia Roberta, (MRCCSG78E65H985G) punti 36, posto sostegno, assegnata all'ambito 0007, Provincia Macerata,

Regione Marche

- Narcisi Claudia, (NRCCLD78L46L103N) punti 27, posto sostegno, assegnata all'ambito 0007, Provincia Macerata, Regione Marche

- Palumbo Sara, (PLMSRA81M41H926P) punti 22, posto sostegno, assegnata all'ambito 0007, Provincia Macerata, Regione Marche
- Paparesta Ilaria, (PPRLRI77B45A662Z) punti 27, posto sostegno, assegnata all'ambito 0007, Provincia Macerata, Regione Marche
- Clemente Francesca, (CLMFNC77L61C134P), punti 33, posto sostegno, assegnata all'ambito 0001, Provincia Ancona, Regione Marche,
- Di Maggio Maria Elena, (DMGMALN76E67I907I) punti 26, posto sostegno, assegnata all'ambito 0001, Provincia Ancona, Regione Marche,
- Melato Angela, (MLTNGL67S43G942H) punti 24, posto sostegno, assegnata all'ambito 0001, Provincia Ancona, Regione Marche,
- Nenna Elisa, (NNNLSE81M50A669K) punti 23, posto sostegno, assegnata all'ambito 0001, Provincia Ancona, Regione Marche,
- Piemontese Silvana, (PMNSVN71B52E885S), punti 31, posto sostegno, assegnata all'ambito 0001, Provincia Ancona, Regione Marche,
- Sarcinelli Fiorenza, (SRCFNZ73SS3A662X) punti 39, posto sostegno, assegnata all'ambito 0001, Provincia Ancona, Regione Marche.

Tutti questi insegnanti ottenevano ambiti che la ricorrente poneva tra le sue preferenze e tutti a ben vedere concorrevano con un punteggio più basso.

Il CCNI afferma, all'art. 6, che *"la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza, ovvero determinato o completato d'ufficio."*

^{A (TE)}
Pertanto, l'assegnazione della sede deve avvenire secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità, con la modalità dello scorrimento della graduatoria, ovvero fino al termine dei posti disponibili.

Pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto partecipare per la prima sede indicata nella domanda, oppure qualora non fosse stato possibile, continuare a valutare i successivi ambiti indicati dalla stessa (0003/AP 0004/AP 0004/Te/ 0005/AP 0006/AP).

Tale principio ampiamente confermato dal Tribunale di Trani, stabilisce che la pubblica amministrazione è tenuta a procedere allo scorrimento della graduatoria attraverso i punteggi maturati dai docenti.

Nel caso che ci occupa i principi sopra menzionati non sono stati applicati. Il MIUR non rendeva noto il metodo utilizzato per l'assegnazione agli insegnanti della sede lavorativa.

Non vi sono dubbi sul fatto che siano stati violati i principi di imparzialità e buon andamento della P.A., di cui all'art. 97, nonché il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, oltre che dell'art. 1 comma 108 L. 107/2015 e il principio di trasparenza. Infatti, la pubblica amministrazione poneva in essere una condotta illegittima attraverso una procedura di assegnazione non rispettosa dei principi di legge.

Alla luce del quadro delineato si evince come il provvedimento dell'Amministrazione, incida negativamente e ingiustamente sui diritti primari

dell'individuo, tenendo conto del fatto che la ricorrente è madre di due bambini molto piccoli, per cui un allontanamento della stessa a 200 km da casa si rifletterebbe sulla vita di tutti i membri della famiglia.

²⁸
A (TE)
71331

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto Avvocato ritenendo sussistere le circostanze particolari (elevato numero di controinteressati di cui non si conosce l'indirizzo ove effettuare la notifica), e altri elementi indicati all'art. 151 c.p.c., chiede di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i controinteressati individuati ed eventuali non conosciuti, tramite pubblicazione del ricorso sul sito internet dedicato del MILUR, stante la impossibilità materiale di reperire gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

TUTTO CIO' PREMesso

La prof.ssa Petrucci Eliana, rappresentata e difesa come sopra, per i motivi sopra esposti, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione:

la via principale:

- ritenere e dichiarare l'illegittimità delle operazioni di assegnazione effettuate dal Ministero convenuto e dei criteri a tal uopo adottati, disponendo il risarcimento di tali operazioni e/o disapplicandone gli effetti se non altro nei confronti della ricorrente, al fine di inserirla nella giusta posizione in graduatoria;
- accettare e dichiarare l'erroneità e/o l'illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia dell'elenco di mobilità ambito 0026 -

Rieti, del provvedimento/comunicazione di assegnazione alla
ricorrente dell'ambito 0026 Rieti, della sua assegnazione presso
l'ambito 0026 Rieti;

- ~~la~~ l'effetto dichiarare il diritto della Prof.ssa Petrucci Eliana
all'assegnazione presso le sedi disponibili, nell'ordine indicato nella
propria ^{A (TE)} domanda di mobilità, ed innanzitutto nell'ambito 0003 Ascoli
Piceno, 0004 Ascoli Piceno, 0004 Provincia di Teramo, 0005
Provincia di Teramo, 0006 Provincia di Ascoli Piceno;

- in mancanza di sedi disponibili in questi ambiti, assegnare la ricorrente
in una sede indicata dalla stessa nella domanda di mobilità, sempre nel
rispetto dell'ordine di preferenza espresso e del maggior punteggio e
dello scorrimento della graduatoria;

- per ulteriore effetto, condannare l'Ufficio Scolastico competente ad
adoptare ogni provvedimento di legge atto ad assegnare la ricorrente in
organico di una delle sedi disponibili, 0003 Ascoli Piceno, 0004 Ascoli
Piceno, 0004 Provincia di Teramo, 0005 Provincia di Teramo, 0006
Provincia di Ascoli Piceno o altra sede elencata nelle preferenze
indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di
preferenza e nel rispetto del principio dello scorrimento della
graduatoria;

- Condannare parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio.

In via Istruttoria

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Contatto di lavoro tempo indeterminato Viterbo.
- 2) Contratto assunzione provvisoria Ascoli Piceno
- 3) Domanda di mobilità con relativo punteggio

- 4) Mail dell'Usr Lazio – Viterbo- esito domanda
 - 5) Notifica assegnazione sede definitiva
 - 6) Istanza del tentativo di conciliazione con relativa ricevuta
 - 7) Assunzione di servizio presso I.O.C. Sant'Egidio –Anagnino come
assegnazione provvisoria del 16.09.2016
 - 8) Elenco insegnanti assegnati nei vari ambiti scelti dalla ricorrente
 - 9) Certificato Stato di famiglia
Ag. CCN 08.04. 2016, A.L. 1 – fase c
- Altrimenti si chiede che il Tribunale Voglia:

- Ordinare agli enti convenuti, ex art. 210 c.p.c., l'acquisizione in giudizio dell'algoritmo, del principio e dei criteri adottati per l'assegnazione alla ricorrente della sede contestata, nonché la documentazione per l'assegnazione di tutti ¹⁵ i concorrenti con pari titolo di preferenza e minor punteggio, nell'ambito territoriale richiesti nonché dei documenti relativi al fascicolo di parte della ⁽¹²⁾ ricorrente, nonché tutte le determinazioni in ordine alla assegnazione della ricorrente della sede assegnata.

- disporre CTU, mediante esperto del settore, il quale sulla base degli atti, dei bollettini del MIUR – A.T. intimati, degli atti di causa e delle eventuale documentazione da acquisire presso il Miur e presso gli uffici competenti, nonché sulla base dei titoli di preferenza e dei punteggi della ricorrente, accertare e descrivere se la procedura di assegnazione della sede nell'ambito della mobilità interprovinciale, fase C, scuola secondaria di primo grado, posto di sostegno, sono legittimi e se è stata assegnata o meno una sede conforme alle norme di legge, ai titoli, preferenze e punteggi; pertanto, svolgere verifiche al fine di stabilire se la sede di assegnazione definitiva dovuta effettivamente alla parte ricorrente è avvenuta nel rispetto della

preferenza, del punteggio e di quanto altro alla stessa spettante, secondo quanto indicato nel presente atto.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002), così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, convertito in Legge con ss.num., il valore della presente controversia è indeterminabile e soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura di Legge (€ 259,00).

Sant'Egidio alla Vibrata, 26.01.2017

Avv. ~~Abg. Filice~~



LE

28
A (TE)
1331

